



COMUNE DI RUSSI
PROVINCIA DI RAVENNA

REGOLAMENTO
PER LA TUTELA DELLA SALUTE E LA
SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE
DALL'INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO

- Settembre 2001 -

INDICE

Capo I - Finalità

Art. 1 - Finalità

Art. 2 - Campo di applicazione

Capo II - Impianti fissi per l'emittenza radio e televisiva

Art. 3 - Divieto di localizzazione degli impianti per l'emittenza radio televisiva

Art. 4 - Pianificazione comunale e procedure autorizzatorie

Art. 5 - Prescrizioni

Art. 6 - Risanamento degli impianti per l'emittenza radio e televisiva

Capo III - Impianti per telefonia mobile

Art. 7 - Divieto di localizzazione degli impianti fissi per la telefonia mobile

Art. 8 - Procedure autorizzatorie

Art. 9 - Prescrizioni

Art. 10 - Risanamenti

Art. 11 - Impianti mobili di telefonia mobile

Art. 12 - Ulteriori prescrizioni

Capo IV - Impianti per la trasmissione e la distribuzione dell'energia elettrica

Art. 13 - Impianti per la trasmissione e la distribuzione dell'energia elettrica

Art. 14 - Censimento delle linee e degli impianti elettrici

Art. 15 - Prescrizioni

Capo V - Vigilanza e sanzioni

Art. 16 - Vigilanza

Art. 17 - Sanzioni

Capo VI - Norme transitorie e finali

Art. 18 - Norma transitoria

Art. 19 - Disposizioni finali

CAPO I - FINALITA'

Art. 1 - Finalità

1. Il Comune di Russi definisce, con il presente Regolamento, le disposizioni per perseguire in via prioritaria la prevenzione e la tutela sanitaria della popolazione e per la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico, nel rispetto del Decreto del Ministero dell'Ambiente 10 settembre 1998, n.381, della Legge 6 agosto 1990, n. 223, della L.R. 31 ottobre 2000, n. 30 e delle vigenti norme in materia.
2. Per i fini di cui al comma 1, il presente Regolamento detta norme per la localizzazione delle emittenti radio, di quelle televisive, degli impianti fissi per la telefonia mobile, ivi compresi gli impianti del sistema Dect, e delle linee ed impianti elettrici, perseguendo, nell'esercizio delle competenze del Comune, conformemente alla pianificazione territoriale e urbanistica, obiettivi di qualità, al fine di minimizzare l'esposizione delle popolazioni ai campi elettromagnetici.

Art. 2 - Campo di applicazione

1. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano agli apparati del Ministero degli Interni, delle Forze Armate, della Guardia di Finanza, del Corpo Forestale e della Polizia Municipale, nonché della Protezione Civile e dei Servizi di emergenza sanitaria e agli apparati dei radioamatori regolati dal DPR 5 agosto 1966, n. 1214.

CAPO II - IMPIANTI FISSI PER L'EMITTENZA RADIO E TELEVISIVA

Art. 3 - Divieto di localizzazione degli impianti per l'emittenza radio e televisiva

1. Le localizzazioni di impianti per l'emittenza radio e televisiva sono vietate in ambiti classificati dagli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica come territorio urbanizzato o urbanizzabile a prevalente funzione residenziale o a servizi collettivi e in una fascia di rispetto non inferiore a 300 m dal perimetro del centro abitato definito ai sensi del comma 6 dell'art. A-5 della L.R. 24 marzo 2000, n. 20 ("Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio") come individuato dagli strumenti della pianificazione urbanistica generale comunale, ovvero dal perimetro del territorio urbanizzato del PRG vigente, definito ai sensi dell'art. 13 della L.R.7 dicembre 1978, n. 47 e sulla base di direttive adottate nel rispetto della normativa statale in materia di tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana. Sono altresì vietate le localizzazioni nei parchi urbani, in aree destinate ad attrezzature sanitarie, assistenziali, scolastiche residenziali e sportive nonché nelle riserve naturali e nelle aree di tutela naturalistica.
2. Le installazioni di impianti sono altresì vietate su edifici:
 - a) scolastici, sanitari e a prevalente destinazione residenziale;
 - b) vincolati ai sensi della normativa vigente;
 - c) classificati di interesse storico - architettonico e monumentale;
 - d) di pregio storico, culturale e testimoniale.
3. Gli strumenti urbanistici non possono prevedere la collocazione di insediamenti a prevalente destinazione residenziale o a servizi collettivi nel territorio urbanizzabile rientrante nella fascia di rispetto di 300 m dall'asse dell'antenna.

Art. 4 - Pianificazione comunale e procedure autorizzatorie

1. Il Comune acquisisce o, se del caso, occupa d'urgenza ed espropria le apposite aree individuate dalla pianificazione urbanistica assegnandole in diritto di superficie ai gestori degli impianti, ai sensi dell'art. 4 della Legge n. 223/1990.

2. Gli impianti per l'emittenza radio e televisiva devono essere autorizzati, in conformità con le procedure dello sportello unico, entro il termine di 90 (novanta) giorni dalla data di presentazione della domanda. Tali autorizzazioni sono contenute nella concessione edilizia laddove prevista.

3. L'autorizzazione deve prevedere:

3.1. Domanda corredata dalla seguente documentazione:

a) scheda tecnica dell'impianto con l'indicazione di:

- frequenza, larghezza di banda e canali di trasmissione utilizzati;
- massima potenza immessa in antenna;
- idoneità radioelettrica rilasciata dall'Ispettorato Territoriale del Ministero delle Comunicazioni;

ovvero copia delle schede tecniche dell'impianto allegate alla comunicazione di cui all'art. 2 del D.M. 13 dicembre 1984 specificando chiaramente se il guadagno, da inserire al campo 87 di scheda C, è riferito al dipolo a mezz'onda o al radiatore isotropico

b) caratteristiche di irradiazione dell'antenna con l'indicazione di:

- diagrammi angolari di irradiazione orizzontale e verticale del sistema irradiante forniti eventualmente su supporto informatico. In tali diagrammi deve essere riportata l'attenuazione in dB del campo con risoluzione di almeno 5 gradi per il diagramma verticale e 10 gradi per quello orizzontale;
- inclinazione sull'orizzonte dell'asse di massima irradiazione (tilt elettrico o meccanico) con direzione riferita al nord geografico;
- guadagno dell'antenna (valore numerico assoluto e in decibel);
- altezza dell'asse di massima irradiazione dal suolo e dalla base della struttura a cui è ancorata l'antenna;

c) progetto dell'impianto in scala 1:200;

d) altitudine e coordinate geografiche del punto o zona d'installazione;

e) cartografia altimetrica aggiornata in scala 1:5000 con l'indicazione di tutti gli impianti emittenti presenti in un raggio di 14 km dal sito in questione;

f) cartografia aggiornata in scala 1:2000 con l'indicazione degli edifici presenti, delle loro altezze, delle destinazioni d'uso e delle aree di pertinenza in un raggio di 500 m dall'impianto, individuato con le rispettive direzioni di puntamento delle antenne trasmettenti (rispetto al nord geografico);

g) valutazione strumentale del fondo elettromagnetico in presenza di altri impianti di teleradiocomunicazione;

h) valutazione del campo elettrico, in prossimità di edifici a permanenza superiore a quattro ore giornaliere, generato dall'impianto in condizione di massimo esercizio, tenuto eventualmente conto di eventuali contributi derivanti dalla presenza di altre installazioni;

i) per l'installazione di ponti radio la domanda deve essere corredata della documentazione di cui alle lettere a), b), c), ed f) del presente punto.

3.2. Parere tecnico:

Sulla base della documentazione tecnica relativa all'impianto inviata dal Comune, l'ARPA effettua le valutazioni di campo elettromagnetico e le invia all'AUSL che esprime le proprie valutazioni, acquisite le quali l'ARPA trasmette al Comune il parere tecnico comprensivo delle valutazioni ambientali e sanitarie. Sono inoltre fatte salve le procedure vigenti in materia di pareri per il rilascio delle concessioni edilizie se necessarie.

3.3. Spese di istruttoria:

ai sensi della L.R. 31 ottobre 2000, n. 30, art. 6, comma 5 le spese occorrenti per l'istruttoria della domanda di autorizzazione sono a carico del richiedente e si ritiene congruo che dette spese, per ogni impianto, siano di un importo pari a L. 3.000.000 (€ 1549.37). Il pagamento deve essere effettuato, a favore del Comune al momento del rilascio

dell'autorizzazione. Tale contributo è comprensivo di tutti gli oneri e le spese a carico del richiedente l'autorizzazione. Il Comune provvede a corrispondere agli altri soggetti che svolgono attività istruttoria le somme di loro spettanza. Tali spese non sono comprensive degli oneri previsti per il rilascio della concessione edilizia, qualora prevista.

4. Le autorizzazioni, nelle more di approvazione del Piano Provinciale di localizzazione e del suo recepimento nella pianificazione urbanistica comunale, sono rilasciate su parere favorevole del Comitato Tecnico Provinciale per l'emittenza radio e televisiva istituito ai sensi dell'art. 20 della L.R. 31/10/2000, n. 30.
5. Le antenne ed i relativi impianti ed apparecchiature devono avere il minimo ingombro possibile e rispettare il corretto inserimento ambientale.
6. Le variazioni degli impianti sono assoggettate alla stessa procedura di cui al presente articolo.

Art. 5 - Prescrizioni

1. All'attivazione dell'impianto, il gestore effettua a proprie spese le misure di campo elettromagnetico a mezzo dell'ARPA nei punti concordati con ARPA ed AUSL e le trasmette entro il termine di 30 (trenta) giorni dall'attivazione dello stesso impianto allo Sportello Unico. Quest'ultimo ne cura la trasmissione al Dipartimento di Prevenzione AUSL.
2. Il gestore esegue, a mezzo dell'ARPA ed a proprie spese, misurazioni quadrimestrali di campo elettromagnetico dell'impianto nei punti concordati con ARPA ed AUSL e ne trasmette i risultati entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla misurazione effettuata allo Sportello Unico. Quest'ultimo ne cura la trasmissione al Dipartimento di Prevenzione AUSL.
3. Qualora le misurazioni di cui ai commi 1 e 2 documentino il superamento dei limiti consentiti, il gestore presenta allo Sportello Unico, entro il termine di trenta giorni, il piano di risanamento di cui all'art. 6.
4. In caso di inosservanza della disposizione di cui al comma 3, il Comune diffida il gestore ad adempiere entro il termine di trenta giorni.
5. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 4, il Comune provvede ad interdire l'uso dell'impianto sino alla presentazione del Piano di cui all'art. 6.
6. Per comprovate esigenze di tutela sanitaria della popolazione, il Sindaco può, a seguito della ricezione della comunicazione di cui ai commi 1 e 2 che documenta il superamento dei limiti consentiti, interdire l'uso dell'impianto con effetto immediato e fino al completamento degli interventi di adeguamento ai limiti di esposizione.

Art. 6 - Risanamenti degli impianti per l'emittenza radio e televisiva

1. Gli impianti esistenti per l'emittenza radio e televisiva devono essere autorizzati e adeguati alle norme vigenti e al presente Regolamento.
2. Entro 6 (sei) mesi dall'entrata in vigore della L.R. 31/10/2000, n. 30, i gestori di impianti esistenti per regolarizzare la propria posizione devono presentare:
 - la domanda di autorizzazione di cui al comma 3.1 dell'art. 4, per gli impianti esistenti e non autorizzati corredata dalla documentazione di cui al comma 3.1 lettere a), b), ed h). Il Comune sulla base della documentazione presentata e con le procedure del comma 3.2 dell'art. 4 rilascia, per gli impianti a norma, la prescritta autorizzazione che potrà anche essere unica per tutti gli impianti di ogni singolo gestore, ovvero invita a presentare, nel rispetto dei termini di legge, il previsto Piano di risanamento relativo alla delocalizzazione.
 - il Piano di risanamento, per gli impianti non conformi, corredato delle modalità e dei tempi di riconduzione a conformità. Il risanamento può comportare la delocalizzazione e/o l'adeguamento ai limiti. Per la delocalizzazione i gestori, entro 6 (sei) mesi dall'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali ai Piani Provinciali, presentano, per gli impianti che devono essere delocalizzati, specifici piani di risanamento da realizzarsi entro 6 (sei) mesi dalla

loro approvazione. Per l'adeguamento ai limiti previsti dal D.M. 381/98 i gestori, entro 6 (sei) mesi dall'entrata in vigore della legge, presentano specifici Piani di Risanamento da realizzarsi nei tempi previsti nel provvedimento di approvazione della Giunta Comunale sentita la Provincia e acquisito il parere dell'ARPA e dell'AUSL. Gli interventi contenuti nel piano di risanamento possono essere dichiarati di pubblico interesse, urgenti ed indifferibili. L'approvazione del piano di risanamento ricomprende l'autorizzazione del comma 3 dell'art.4. La delocalizzazione e gli interventi di adeguamento ai limiti di esposizione devono essere completati entro 6 (sei) mesi dall'approvazione del piano di risanamento ed il gestore degli impianti ne dà comunicazione al Comune entro 30 (trenta) giorni dalla loro realizzazione. L'adeguamento ai summenzionati limiti deve essere effettuato in ogni caso entro 2 anni dall'entrata in vigore della L.R. 31/10/2000, n. 30.

3. Per gli impianti di telecomunicazione fino ad una potenza massima di 7 Watt che effettuano servizio di collegamento radiotelevisivo, in deroga a quanto stabilito al precedente comma 4.1 dell'art. 4, la domanda di autorizzazione al Comune è corredata esclusivamente dalla seguente documentazione:
 - ubicazione
 - frequenza
 - potenza dell'impianto
4. Per gli impianti esistenti già dotati di un qualsiasi titolo abitativo e conformi alle disposizioni della presente legge il rilascio dell'autorizzazione non comporta oneri istruttori a carico dei richiedenti.

CAPO III - IMPIANTI PER TELEFONIA MOBILE

Art. 7 - Divieto di localizzazione degli impianti fissi per la telefonia mobile

1. Le localizzazioni di impianti per la telefonia mobile sono vietate in aree destinate ad attrezzature sanitarie, assistenziali, aggregative e scolastiche, nei parchi urbani, nelle riserve naturali, nelle aree di tutela naturalistica, nonché su edifici di valore storico - architettonico e monumentale e nei relativi parchi, giardini e aree di pertinenza.
2. Le localizzazioni di impianti non sono ammesse, oltre che in ogni altro caso individuato per legge, nelle seguenti zone, aree e immobili descritte nelle Norme Tecniche di Attuazione del PRG:
 - Zone A: zone storiche
 - Zone B0: di conservazione morfologica
 - Zone B: a prevalente destinazione residenziale, già edificate e/o di complemento
 - Zone C: a prevalente destinazione residenziale, di nuovo impianto e/o di ristrutturazione e qualificazione urbanistica
3. Le localizzazioni di impianti in prossimità delle aree di cui al comma 1 e 2 avviene perseguendo obiettivi di qualità che minimizzano:
 - l'esposizione ai campi elettromagnetici in tali aree ovvero quando il valore del campo elettrico risulta, compatibilmente con la qualità del servizio da erogare, il più vicino possibile al valore del fondo preesistente;
 - l'impatto visivo, al fine di salvaguardare il contesto architettonico, il paesaggio e le relative visuali prospettiche.
4. Gli impianti per la telefonia mobile sono autorizzati preferibilmente in aree di proprietà comunale, in aree pubbliche in aree di aziende partecipate o controllate dall'Amministrazione Comunale e in aree nella piena disponibilità dell'Ente Pubblico anche attraverso convenzione.

Art. 8 - Procedure autorizzatorie

1. Gli impianti fissi di telefonia mobile devono essere autorizzati, in conformità con le procedure dello sportello unico, entro il termine di 90 (novanta) giorni dalla data di presentazione della domanda, unitamente ad un programma annuale delle installazioni fisse da realizzare nel territorio comunale, corredato dalla localizzazione degli apparati e dalla documentazione tecnica per la valutazione dei campi elettromagnetici. Entro il 30 settembre di ogni anno i gestori presentano al Comune il Programma annuale delle installazioni fisse da realizzare nell'anno successivo.
2. Il programma annuale, comprensivo della domanda di autorizzazione, va corredato dalla seguente documentazione:
 - cartografia aggiornata, in scala adeguata, del territorio interessato alle installazioni, con l'indicazione dei siti e/o delle aree circoscritte in cui si prevede l'installazione di nuovi impianti nonché di quelli già installati;
 - elenco delle installazioni con la denominazione del sito, la via ed il numero civico.
3. Per ogni singola installazione deve essere prodotta la seguente documentazione relativamente a:
 - a) caratteristiche del sito:
 - progetto dell'impianto in scala 1:200;
 - inserimento fotografico;
 - altitudine e coordinate geografiche del punto o zona d'installazione;
 - carta altimetrica 1:5000 qualora necessaria;
 - cartografia aggiornata in scala 1:2000 con l'indicazione degli edifici, delle loro altezze, delle destinazioni d'uso e delle aree di pertinenza in un raggio di 200 m dall'impianto stesso, individuato con le rispettive direzioni di puntamento delle antenne trasmettenti (rispetto al nord geografico).
 - b) caratteristiche radioelettriche e valutazione strumentale:
 - banda di frequenza assegnata in trasmissione e ricezione;
 - scheda tecnica dell'impianto, con indicato il numero di celle, tipo, modello e dimensioni delle antenne trasmettenti, altezza dal centro elettrico per ogni cella, guadagno rispetto all'irradiatore isotropo ed eventuale tilt (elettrico o meccanico);
 - direzione di puntamento rispetto al nord geografico e numero di trasmettitori per cella per ogni direzione di puntamento;
 - diagrammi angolari di irradiazione orizzontale e verticale del sistema irradiante corredati dell'attenuazione in dB della potenza irradiata, informatizzata ad intervalli di almeno 2 gradi;
 - relazione descrittiva dell'area di installazione dell'impianto con l'indicazione delle modalità di accesso da parte del personale di servizio e dell'ubicazione del locale contenente gli apparati tecnologici;
 - valutazione strumentale del fondo elettromagnetico in corrispondenza degli edifici maggiormente interessati dai lobi primari di induzione;
 - valutazione del campo elettrico generato dall'impianto nelle condizioni di massimo esercizio, tenuto conto di eventuali contributi derivanti dalla presenza di altre installazioni.
4. Per le antenne installate su edifici, oltre alla documentazione del precedente punto, è necessaria la planimetria dell'edificio in scala 1:100 corredata dei prospetti verticali in scala 1:100 con il posizionamento delle antenne.
5. Per i siti destinati ad impianti microcellulari dovrà essere prodotta, oltre a quanto previsto dai commi 3 e 4 precedenti, la seguente documentazione riferita ad ogni sito:
 - lunghezza sbraccio;
 - inserimento fotografico;
 - prospetti verticali in scala opportuna (1:50 o 1:100) con indicazione della presenza di eventuali portici;

- pianta in scala 1:100 riportante nel raggio di 20 m dal trasmettitore le destinazioni d'uso dei luoghi in cui sia prevista permanenza prolungata di persone (abitazioni, negozi, bar, edicole ecc.), la pianta dovrà essere completata con l'indicazione delle distanze e le altezze dei luoghi specificati;
 - stime dei valori di campo generati in corrispondenza delle zone ritenute a permanenza prolungata in prossimità dell'antenna (interno edicola, negozi ed abitazioni, ecc.).
6. Per impianti previsti in ambiente interno deve essere presentata in scala adeguata (1:50 o 1:100) la pianta dei locali interessati dalle installazioni con indicato il punto ove viene collocato il trasmettitore comprensiva dei locali confinanti (sezioni orizzontali e verticali).
 7. Le spese di istruttoria sono a carico del richiedente. Dette spese per ogni singola installazione sono pari a L. 3.000.000 (€ 1549.37). Il pagamento deve essere effettuato, a favore del Comune al momento del rilascio dell'autorizzazione. Tale contributo è comprensivo di tutti gli oneri e le spese a carico del richiedente l'autorizzazione. Il Comune provvede a corrispondere agli altri soggetti che svolgono attività istruttoria le somme di loro spettanza. Tali spese non sono comprensive degli oneri previsti per il rilascio della concessione edilizia, qualora prevista.
 8. Immediatamente dopo il termine di presentazione del programma annuale da parte dei gestori viene convocato un confronto preliminare per risolvere le situazioni di incompatibilità che comportino la totale o parziale rinuncia a siti puntuali già individuati e contrattualizzati per l'utilizzo a fini di installazione. In questa sede può essere richiesta una variante al Programma presentato.
 9. Sulla base della documentazione tecnica relativa all'impianto inviata dal Comune, l'ARPA effettua le valutazioni di campo elettromagnetico e le invia all'AUSL che esprime le proprie valutazioni, acquisite le quali l'ARPA trasmette al Comune il parere tecnico comprensivo delle valutazioni ambientali e sanitarie. Sono inoltre fatte salve le procedure vigenti in materia di pareri per il rilascio delle concessioni edilizie se necessarie.
 10. Il Comune dà notizia alla cittadinanza dell'avvenuta presentazione del Programma annuale di cui al comma 1, mediante pubblicazione del relativo avviso all'Albo Pretorio del Comune per 30 (trenta) giorni consecutivi e mediante avvisi di informazione per la cittadinanza. Nei successivi 30 (trenta) giorni i cittadini, i titolari di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi, costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dall'installazione dell'impianto possono presentare osservazioni, redatte in duplice copia, di cui l'originale in bollo. Il Consiglio Comunale si esprime sulle osservazioni accogliendole o fornendo le deduzioni necessarie per il rilascio dell'autorizzazione.
 11. Il rilascio dell'autorizzazione, nel rispetto dei termini di cui al comma 1, è subordinato all'acquisizione dei pareri favorevoli dell'ARPA e dell'AUSL con le modalità previste dall'art.17 della L.R. n. 44/1995, nel rispetto dei limiti di esposizione ai campi elettromagnetici individuati agli artt.3 e 4 del D.M. n. 381/1998, delle disposizioni di cui all'art.7, e tenuto conto delle esigenze di copertura del servizio sul territorio e contiene le deduzioni in ordine alle osservazioni presentate dalla cittadinanza. Nell'autorizzare la localizzazione è necessario valutare anche la loro compatibilità ambientale tenendo conto del comma 2 dell'art. 2 bis della Legge 1 luglio 1997, n. 189 relativamente alle opportune procedure di valutazione di impatto ambientale.
 12. Al fine di ridurre l'impatto ambientale, nonché di favorire una razionale distribuzione degli impianti fissi di telefonia mobile, il riordino delle installazioni esistenti e l'utilizzo delle medesime strutture impiantistiche nella realizzazione di reti indipendenti, il Comune assume idonee iniziative di coordinamento delle richieste di autorizzazione dei diversi gestori.
 13. Le antenne ed i relativi impianti e apparecchiature devono avere il minimo ingombro possibile e rispettare un corretto inserimento ambientale.

14. Le variazioni degli impianti sono soggette alla stessa procedura di cui al presente articolo. Durante il periodo di esame e approvazione del programma annuale non è possibile presentare domande relative a singole installazioni.

Art. 9 - Prescrizioni

1. I gestori di reti di telefonia mobile entro 6 (sei) mesi dall'entrata in vigore della L.R. 31/10/2000, n. 30 forniscono all'Amministrazione comunale la mappa completa degli impianti fissi, corredata delle caratteristiche tecniche necessarie per la valutazione dei campi elettromagnetici.
2. Entro 6 (sei) mesi dal termine di cui al comma 1, l'ARPA valuta il rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente per gli impianti fissi di telefonia mobile, per i quali detta valutazione non sia intervenuta in sede di autorizzazione.
3. Non possono essere autorizzati nuovi impianti di gestori che non abbiano provveduto all'adempimento del comma 1.
4. All'attivazione dell'impianto, il gestore effettua a mezzo dell'ARPA e a proprie spese le misure di campo elettromagnetico nei punti concordati con ARPA ed AUSL e le trasmette entro il termine di 30 (trenta) giorni dall'attivazione dello stesso impianto allo Sportello Unico. Quest'ultimo ne cura la trasmissione al Dipartimento di Prevenzione AUSL.
5. Il gestore esegue, a mezzo dell'ARPA ed a proprie spese, misurazioni quadrimestrali di campo elettromagnetico dell'impianto nei punti concordati con ARPA ed AUSL e ne trasmette i risultati entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla misurazione effettuata allo Sportello Unico e al Dipartimento di Prevenzione AUSL. L'Amministrazione Comunale si riserva comunque di procedere alla effettuazione di ulteriori verifiche.
6. Qualora le misurazioni di cui ai commi 4 e 5 documentino il superamento dei limiti consentiti, il gestore presenta allo Sportello Unico, entro il termine di trenta giorni, il piano di risanamento di cui all'art. 10.
7. In caso di inosservanza della disposizione di cui al comma 6, il Comune diffida il gestore ad adempiere entro il termine di trenta giorni.
8. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 7, il Comune provvede ad interdire l'uso dell'impianto sino alla presentazione del Piano di cui all'art. 10.
9. Per comprovate esigenze di tutela sanitaria della popolazione, il Sindaco può, a seguito della ricezione della comunicazione di cui ai commi 1 e 2 che documenta il superamento dei limiti consentiti, interdire l'uso dell'impianto con effetto immediato e fino al completamento degli interventi di adeguamento ai limiti di esposizione.

Art. 10 - Risanamenti

1. Gli impianti esistenti di telefonia mobile devono essere autorizzati e adeguati alle norme del presente Regolamento.
2. Entro 6 (sei) mesi dall'entrata in vigore della L.R. 31/10/2000, n. 30, i gestori di impianti esistenti richiedono l'autorizzazione di cui al comma 1 dell'art. 7 ovvero presentano un piano di risanamento, contenente modalità e tempi di riconduzione a conformità dell'impianto, nel rispetto dei limiti di esposizione di cui agli artt. 3 e 4 del D.M. n.381/1998, e/o di delocalizzazione, qualora gli impianti siano localizzati nelle aree o sui fabbricati individuati all'art. 7, commi 1 e 2.
3. Il piano di risanamento e/o di delocalizzazione di cui al comma 2 è approvato dalla Giunta Comunale, acquisito il parere favorevole dell'ARPA e dell'AUSL, con le modalità previste dall'art.17 della L.R. n. 44/1995.
4. L'approvazione del piano di risanamento comprende l'autorizzazione di cui al comma 1 dell'art.8.

5. Dall'avvenuta realizzazione degli interventi di adeguamento ai limiti di esposizione fissati dal presente regolamento il gestore dà comunicazione al Comune di Russi entro trenta giorni dalla loro realizzazione.

Art. 11 - Impianti mobili di telefonia mobile

1. Gli impianti mobili di telefonia mobile non sono soggetti ad autorizzazione.
2. Il gestore dà comunicazione al Comune dell'installazione degli impianti di telefonia mobile su strutture mobili 45 (quarantacinque) giorni prima della loro collocazione nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia. La comunicazione deve essere corredata del parere favorevole di ARPA e dell'AUSL espresso con le procedure previste al comma 9 dell'art. 8.
3. La comunicazione al Comune deve essere corredata dalla seguente documentazione:
 - descrizione del tipo di iniziativa o delle motivazioni che richiedono l'installazione e relativa durata corredata dei tempi di installazione dell'impianto mobile;
 - localizzazione dell'impianto su cartografia aggiornata in scala 1:2000;
 - parere favorevole dell'ARPA e dell'AUSL, espresso con le procedure prevista al comma successivo del presente articolo.
4. La documentazione da presentare all'ARPA ed all'AUSL per il rilascio del parere da allegare alla comunicazione è la seguente:
 - 4.1 Caratteristiche del sito:
 - progetto dell'impianto in scala 1:2000;
 - altitudine e coordinate geografiche del punto o zona dell'installazione;
 - carta altimetrica 1:5000 qualora necessaria;
 - cartografia aggiornata in scala 1:2000 con l'indicazione degli edifici presenti, delle loro altezze, delle destinazioni d'uso e delle aree di pertinenza in un raggio di 200 m dall'impianto stesso, individuato con le rispettive direzioni di puntamento delle antenne trasmettenti (rispetto al nord geografico).
 - 4.2 Caratteristiche radioelettriche e valutazioni strumentali:
 - banda di frequenza assegnata in trasmissione e ricezione;
 - scheda tecnica dell'impianto, con indicato il numero di celle, tipo, modello e dimensioni delle antenne trasmettenti, altezza dal centro elettrico per ogni cella, guadagno rispetto all'irradiatore isotropo ed eventuale tilt (elettrico o meccanico);
 - direzione di puntamento rispetto al nord geografico e numero di canali di trasmissione per cella per ogni direzione;
 - diagrammi angolari di irradiazione orizzontale e verticale del sistema irradiante corredati dall'attenuazione in dB della potenza irradiata, informatizzata ad intervalli di almeno 2 gradi;
 - relazione descrittiva dell'area di installazione dell'impianto con l'indicazione delle modalità di accesso da parte del personale di servizio e dell'ubicazione del locale contenente gli apparati tecnologici;
 - valutazione strumentale del fondo elettromagnetico in presenza di altri impianti di teleradiocomunicazione;
 - valutazione del campo elettrico generato dall'impianto nelle condizioni di massimo esercizio, tenuto conto di eventuali contributi derivanti dalla presenza di altre installazioni.
5. Il Comune nei successivi 30 (trenta) giorni dalla comunicazione di cui al comma 2 può chiedere al gestore una diversa localizzazione dell'impianto.
6. Gli impianti possono essere previsti:
 - a servizio di manifestazioni temporanee: questi possono stazionare per il tempo strettamente necessario allo svolgimento della manifestazione medesima;

- per sopperire, in particolari periodi dell'anno, all'aumento del traffico, come ad esempio nelle stazioni turistiche: questi, con tale procedura, potranno stazionare, nell'area prevista, una sola volta per un tempo massimo di 4 (quattro) mesi;
- per garantire il servizio in attesa del rilascio dell'autorizzazione per un impianto fisso, una sola volta per un tempo massimo di 4 (quattro) mesi.

Decorsi i termini, la mancata rimozione degli impianti si configura come installazione non autorizzata e come tale soggetta alle sanzioni previste all'art.17 del presente regolamento.

7. In ogni caso gli impianti di cui al presente articolo non possono essere localizzati nelle aree di cui all'art.7 e sono tenuti al rispetto dei limiti di esposizione ai campi elettromagnetici di cui agli artt.3 e 4 del D.M. n.381/1998.
8. Le spese di istruttoria sono a carico del richiedente. Dette spese per ogni singola installazione sono pari a L. 2.500.000 (€ 1.291,14). Il pagamento deve essere effettuato, a favore del Comune al momento del rilascio dell'autorizzazione. Tale contributo è comprensivo di tutti gli oneri e le spese a carico del richiedente l'autorizzazione. Il Comune provvede a corrispondere agli altri soggetti che svolgono attività istruttoria le somme di loro spettanza.

Art. 12 - Ulteriori prescrizioni

Per quanto non contemplato dal presente Capo III si rimanda alle prescrizioni previste nel protocollo d'intesa provinciale per l'installazione, il monitoraggio, il controllo e la razionalizzazione degli impianti per la telefonia mobile cellulare, compresi quelli mobili, al quale il Comune di Russi ha aderito con Deliberazione C.C. n. 92 del 28/09/2000, purché compatibili col presente regolamento.

CAPO IV - IMPIANTI PER LA TRASMISSIONE E LA DISTRIBUZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA

Art. 13 - Impianti per la trasmissione e la distribuzione dell'energia elettrica

1. Il Comune di Russi definisce negli strumenti urbanistici ed in coerenza con quanto previsto nel PTCP (Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale), specifici corridoi per la localizzazione delle linee ed impianti elettrici con tensione uguale o superiore a 15.000 Volt anche con riferimento ai programmi di sviluppo delle reti di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica.
2. Per le finalità di cui al comma 1, gli enti gestori delle reti di trasmissione e distribuzione di energia elettrica presentano, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della L.R. 31/10/2000, n. 30, alla Provincia e al Comune di Russi i rispettivi programmi di sviluppo. Gli aggiornamenti dei programmi devono essere presentati entro il 31 gennaio di ogni anno.
3. Gli strumenti urbanistici devono assicurare con riferimento agli impianti di cui al comma 1 che si realizzi il perseguimento dell'obiettivo di qualità di 0,2 microTesla di induzione magnetica valutata al ricettore in prossimità di asili, scuole, aree verdi attrezzate e ospedali nonché edifici adibiti a permanenza di persone non inferiore a quattro ore giornaliere. Il perseguimento del valore di qualità deve essere realizzato attraverso gli strumenti urbanistici sia per le nuove costruzioni nei confronti delle linee e degli impianti esistenti sia per i nuovi impianti nei confronti delle costruzioni esistenti.
4. Relativamente agli elettrodotti, quando tecnicamente possibile, le opere e le attrezzature devono essere interrate segnalandone il percorso e impedendone l'accesso alle persone con modalità adeguate.

Art. 14 - Censimento delle linee e degli impianti elettrici

1. Il Comune di Russi, con le procedure previste per la localizzazione delle opere pubbliche, adegua la pianificazione urbanistica individuando prioritariamente le fasce di rispetto che realizzino l'obiettivo di qualità di cui al comma 3 dell'art. 13. Con tale adeguamento individua, altresì, le linee e gli impianti in esercizio che superano il valore di 0,5 microTesla di induzione magnetica misurato al ricettore sulla base delle comunicazioni degli enti gestori delle reti di trasmissione e distribuzione di energia elettrica. L'elenco delle linee ed impianti individuati ai sensi del presente comma è inviato alla Provincia.

Art. 15 - Prescrizioni

1. All'attivazione dell'impianto, il gestore effettua a proprie spese le misure di campo elettromagnetico preferibilmente a mezzo dell'ARPA e le trasmette entro il termine di 30 (trenta) giorni allo Sportello Unico. Quest'ultimo ne cura la trasmissione al Dipartimento di Prevenzione AUSL.
2. Il Gestore esegue, a mezzo dell'ARPA ed a proprie spese, misurazioni quadrimestrali di campo elettromagnetico dell'impianto e ne trasmette i risultati entro il termine di trenta giorni allo Sportello Unico. Quest'ultimo ne cura la trasmissione al Dipartimento di Prevenzione AUSL.
3. Qualora le misurazioni di cui ai commi 1 e 2 documentino il superamento dei limiti consentiti, il gestore presenta un piano di risanamento, secondo le vigenti disposizioni di legge in materia.

CAPO V - VIGILANZA E SANZIONI

Art. 16 - Vigilanza

1. L'attività di vigilanza e controllo per le tipologie di impianti previste dal presente regolamento è esercitata dal Comune di Russi, laddove titolare della funzione amministrativa di rilascio dell'autorizzazione, avvalendosi dell'ARPA e dell'AUSL con le modalità di cui all'art. 17 della L.R. n. 44/1995. Il Comune di Russi è altresì competente per l'irrogazione ed introito delle sanzioni di cui all'art. 16, laddove sia Autorità preposta al rilascio dell'autorizzazione.

Art. 17 - Sanzioni

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente o di un impianto che genera campi elettromagnetici supera i limiti previsti dal presente regolamento è punito con la sanzione amministrativa da L. 5.000.000 (€ 2.582,28) a L. 20.000.000 (€ 10.329,14). Detta sanzione amministrativa non si applica a coloro che nei termini previsti dal presente regolamento presentano al Comune di Russi i Piani di risanamento e/o delocalizzazione.
2. Chiunque essendovi tenuto non provvede a presentare il Piano di risanamento è punito, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine assegnato dal Comune di Russi, con la sanzione amministrativa di cui al comma 1. In caso di reiterata violazione il Comune di Russi provvede ad interdire l'uso dell'impianto sino alla presentazione del Piano. Le predette sanzioni si applicano anche nei confronti di chi ha in corso di attuazione Piani di risanamento qualora non rispetti i tempi e modi ivi previsti.
3. Chiunque installa impianti per l'emittenza radio e televisiva e per la telefonia mobile senza la prescritta autorizzazione o diversi da quelli per i quali è stata prevista l'autorizzazione è punito con la sanzione amministrativa da L. 5.000.000 (€ 2.582,28) a L. 20.000.000 (€ 10.329,14). Qualora l'impianto risulti anche attivato il Comune di Russi provvede ad interdirla l'uso.
4. Le sanzioni di cui al comma 3 si applicano anche a coloro che non rispettano il termine fissato ai sensi del comma 2 dell'art. 11 per gli impianti mobili di telefonia mobile.

5. In caso di inosservanza delle prescrizioni previste nelle autorizzazioni rilasciate ai sensi della presente legge oltre alla sanzione di cui al comma 1 si applica la sospensione degli atti autorizzatori da uno a quattro mesi. In caso di reiterata violazione l'autorizzazione è revocata.

CAPO VI - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 18 - Norma transitoria

1. Sino all'adeguamento degli strumenti urbanistici alle disposizioni di cui all'art. 13 L.R. 31/10/2000, n. 30 e comunque entro e non oltre 3 (tre) anni dall'entrata in vigore della Legge medesima, il Comune di Russi rilascia le concessioni edilizie nel rispetto dei criteri e delle modalità per l'individuazione dell'ampiezza dei corridoi contenuti nella direttiva di cui all'art. 13 della succitata Legge regionale.

Art. 19 - Disposizioni finali

1. Le norme del presente regolamento integrano il vigente Regolamento Edilizio
2. Per quanto non contemplato dal presente Regolamento si rimanda alla L.R. 31/10/2000, n. 30 e alla delibera di G.R. n. 2001/197 "Direttiva per l'applicazione della L.R. 31/10/2000, n. 30".
3. Il presente Regolamento sarà adeguato in conseguenza dell'entrata in vigore di nuove disposizioni di legge in materia.